

REGOLAMENTO EDILIZIO – TESTO MODIFICATO

Legenda:

~~testo eliminato~~

testo aggiunto

ART. 107 Insegne e mezzi pubblicitari

1. Manifesti, cartelli pubblicitari ed altre affissioni murali, da considerarsi parte integrante del disegno della città e non sovrastrutture influenti sul carattere dei luoghi sono disciplinati da apposito regolamento approvato con Deliberazione CC n. 34 del 30/11/2010 contenente i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti in ottemperanza all'art. 3 del D.lgs 15 novembre 1993, n.507.
2. Nelle nuove costruzioni le insegne ~~dovranno essere~~ ~~saranno~~ collocate negli spazi all'uopo riservati e già previsti nel progetto oggetto di titolo edilizio abilitativo.
3. Nelle costruzioni esistenti ~~le insegne~~ dovranno essere collocate preferibilmente negli spazi ciechi previsti nella specchiatura delle vetrine e non dovranno debordare dal contorno di ogni singola luce di vetrina e non dovranno diminuire la parte trasparente del serramento.
4. ~~Non~~ Sono ammesse ~~le seguenti tipologie di insegne:~~

- ~~Vetrofanie,~~
- ~~Iscrizioni;~~
- ~~Targhe luminose e non luminose;~~
- ~~Lettere singole luminose e non luminose;~~
- ~~Cassonetti luminosi e non luminosi;~~
- ~~Tende:~~

~~Tali tipologie potranno essere installate all'interno del vano della vetrina o in sovrapposizione di facciata in prossimità delle vetrine o di ingressi pedonali e carrai. In caso di installazione in sovrapposizione di facciata le insegne non potranno sporgere più di 10 cm. dal filo della facciata stessa.~~

~~in sovrapposizione di facciata ad esclusione dei seguenti casi: insegne tipo targa opaca di dimensione contenuta poste a lato di ingressi pedonali o carrai, insegne a lettere singole o scatole luminose.~~

5. Sono inoltre ammesse insegne posizionate su suolo privato e visibili da vie o spazi pubblici alle seguenti condizioni: distanza minima dagli spazi pubblici di metri ~~3,00~~ ~~2,00~~, dimensioni non superiori a metri ~~0,70 x 2,40~~, ~~1,00 x 2,50~~ e altezza massima dal piano strada di metri 3,00. Nelle aree produttive gli edifici industriali possono andare in deroga delle condizioni di cui al presente ~~comma~~ ~~articolo~~ fatto salvo il parere della Commissione ~~Locale~~ del Paesaggio. ~~quando dovute;~~
6. Non sono ammesse insegne a bandiera ad esclusione di quelle per gli impianti al servizio della strada come i distributori di carburante, l'autosoccorso; stazioni dei Carabinieri, caserme dei VV.FF., ecc; sede della C.R.I., pronto soccorso, farmacie. Tali insegne dovranno avere una luce minima libera di 4,00 metri dal piano marciapiede con una sporgenza massima di metri 1,00 dal filo facciata.
7. Le insegne sui tetti saranno ammesse solo negli edifici in aree produttive. Dovranno essere proporzionate all'edificio sottostante e coerenti con il disegno di facciata.

8. Sono ammessi i totem pubblicitari aventi altezza massima di mt. 4.00 e larghezza di mt. 1.00 installati esclusivamente all'interno della proprietà privata ad una distanza dallo spazio pubblico di mt. 3.00; per tale mezzo pubblicitario l'istanza dovrà essere accompagnata anche da attestazione a firma di professionista abilitato che il manufatto che si intende collocare sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità dello stesso.
9. Su tutto il territorio comunale è vietata l'installazione di impianti pubblicitari permanenti, fatta eccezione per le pubblicità temporanee, la segnaletica turistica e di territorio, le pubbliche affissioni, le insegne d'esercizio e i totem di cui ai punti precedenti, le transenne parapetonali e di arredo urbano. Le pubblicità temporanee potranno essere autorizzate per un tempo massimo di tre mesi. Per segnaletica turistica e di territorio si intendono i cartelli disciplinati dall'art. 39 del Codice della Strada e dall'art. 134 del D.P.R. 16.12.1992 - n. 495 che non rientrano pertanto nella categoria di "impianti pubblicitari" disciplinati dall'art. 23 del Codice della Strada.
10. Per eventuali impianti pubblicitari in precedenza autorizzati lungo le strade del territorio comunale e non più autorizzabili in base al presente articolo, alla scadenza dei termini di validità della autorizzazione l'impianto pubblicitario dovrà essere rimosso compresi eventuali elementi strutturali di appoggio, sostegno e basamenti provvedendo al ripristino del suolo.
11. L'Amministrazione comunale può disporre la rimozione anticipata degli impianti pubblicitari installati, in presenza di ragioni di pubblico interesse o qualora se ne dovesse ravvisare la necessità. La rimozione viene disposta con ordinanza motivata.
12. La rimozione dovrà essere effettuata, entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione, a cura e spese del titolare dell'impianto, il quale dovrà rimuovere anche eventuali sostegni, supporti, basamenti e provvedere al ripristino del suolo.
13. Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei modi e nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo, con conseguente applicazione delle sanzioni previste con le modalità stabilite dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione, nonché dalle norme tributarie e regolamentari vigenti, ferma restando la cumulabilità delle medesime.